



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Progetto/Piano/Programma **Tratta AV/AC Torino-Venezia. Tratta Brescia-Verona. Interventi funzionali all'ingresso della linea AV/AC nel Nodo di Verona (Nodo AV/AC di Verona: Ingresso Ovest). Progetto Preliminare**

Procedimento **Piano di Utilizzo Terre e Rocce da Scavo, ex art. 8, D.M. 161/2012**

ID Fascicolo **3470**

Proponente **R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.**

Elenco allegati **Parere CTVA n. 2543 del 27 ottobre 2017**

✓ Resp. Sez.: DiGianfrancesco C.
Ufficio: DVA-D2-OCL
Data: 14/11/2017

✓ Resp. Div.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2
Data: 15/11/2017

VISTA la Legge 21 dicembre 2001, n. 443 recante *“Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”*;

VISTA la Delibera n. 121 del 21 dicembre 2001, con la quale il CIPE, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 443/2001 ha approvato il 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche che include nell’allegato 1 la *“Tratta AV/AC Verona-Padova”*;

PRESO ATTO che la *“Tratta veneta dell’asse AV/AC Milano-Venezia-Trieste (Corridoio TEN 5)”* è compresa nell’Intesa generale quadro tra Governo e Regione Veneto, sottoscritta in data 24 ottobre 2003 nell’ambito delle *“infrastrutture di preminente interesse nazionale”*;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*;

VISTO l’art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTO il D.M. del 10 agosto 2012, n. 161, *“Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”*;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* e in particolare l’art. 216 *“Disposizioni transitorie e di coordinamento”*, comma 27, ove richiama, per quanto applicabile il D.Lgs. 163/2006;

VISTO il parere dall’esito positivo con prescrizioni, espresso ai sensi dell’art. 20, del D.Lgs. del 20/08/2002, n. 190 in data 08/02/2005 dalla Commissione Speciale VIA ai fini della valutazione sulla compatibilità ambientale sull’opera di *“Sistemazione del Nodo AV/AC di Verona”* e la successiva Delibera CIPE n. 18/2008 del 15 dicembre 2008, che richiama quanto stabilito dalla Corte dei Conti circa il fatto che la delibera CIPE n. 10/2008, di approvazione del Progetto Preliminare del Nodo AV/AC di Verona *“non può ritenersi conforme a legge e ne va dunque ricusato il visto di legittimità”* e pertanto la stessa delibera CIPE non è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e l’iter di approvazione non si è perfezionato;

VISTA la nota prot. RFI-DIN-DIPAV\A0011\P\2016\0000737 del 14/10/2016, acquisita al prot. DVA-25651 del 20/10/2016, con la quale la Società R.F.I. S.p.A. ha trasmesso la documentazione ai fini dello svolgimento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ex artt. 166 e 185, commi 4 e 5, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., e contestuale approvazione del Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo, ai sensi del D.M. 161/2012 sul Progetto Preliminare della *“Tratta AV/AC Brescia-Verona: Interventi Funzionali all’Ingresso della Linea AV/AC nel nodo di Verona (Nodo AV/AC di Verona: Ingresso Ovest)”*, precisando che *“l’intervento si configura come una variante alla prima fase funzionale del Nodo AV/AC di Verona, per il quale la procedura di valutazione di impatto ambientale, nonostante il parere positivo della Commissione VIA in data 8 febbraio 2005, non si è mai perfezionata per la mancata registrazione da parte della Corte dei Conti della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare. Alla luce di quanto sopra, tenuto altresì conto dell’interpretazione del regime transitorio di cui all’art. 216, comma 27, del D. Lgs.50 fornita*

dall'ANAC con delibera n. 924 del 07.09.2016, 1'intervento in esame - incluso tra le infrastrutture strategiche previste negli strumenti programmatici approvati e nello specifico nell'XI Allegato Infrastrutture al DEF 2013 - ricade tra quelli soggetti alla procedura autorizzativa recata dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per le infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale".

VISTA la nota della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, prot. DVA-26159 del 26/10/2016 con la quale ha trasmesso la documentazione pervenuta alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ai fini delle attività istruttorie di competenza;

VISTA la successiva documentazione integrativa trasmessa dal proponente Società R.F.I. S.p.A., di cui l'ultima del 12/05/2017, acquisita al prot. DVA-11315 del 15/05/2017 e la comunicazione di ripubblicazione sui quotidiani in data 17/05/2017 ai fini della consultazione e partecipazione del pubblico alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 183, c. 4, del D.Lgs. 163/2006;

CONSIDERATO che oggetto del presente provvedimento è l'Approvazione del Piano di Utilizzo di materiali ai sensi del D.M. 161/2012, atteso che per quanto attiene alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi degli artt. 165 e 167, c. 5 e 183 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., con separata nota, il Sig. Ministro di questo Dicastero provvederà a trasmettere il parere di Valutazione di Impatto Ambientale al Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai fini dei successivi adempimenti per la Deliberazione del CIPE di espressione del giudizio di compatibilità ambientale;

VISTA la nota della Giunta della Regione Veneto, prot. 329217 del 03/08/2017, acquisita al prot. DVA-18373 del 03/08/2017 con la quale ha trasmesso copia delle considerazioni in materia di valutazioni di incidenza, espresse dalla propria Direzione Commissioni Valutazioni – Unità Organizzativa Valutazioni Impatto Ambientale;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 2543 del 27 ottobre 2017, acquisito al prot. DVA-25874 del 09/11/2017 che allegato al presente Provvedimento ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che in ragione della sopravvenuta modifica normativa ad opera del D.Lgs n. 104 del 16 giugno 2017 la locuzione "*condizioni ambientali*" ha sostituito il termine "*prescrizioni*";

DETERMINA

l'approvazione ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.Lgs.n.161/2012, del Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo del Progetto Preliminare della Linea AV/AC Torino-Venezia - Tratta Brescia-Verona Interventi funzionali Ingresso Linea AV/AC nel nodo di Verona (Nodo AV/AC di Verona: Ingresso Ovest), condizionato all'ottemperanza delle seguenti condizioni ambientali riportate alla lett. A. del sopra citato parere CTVA 2543/2017:

Il Proponente provveda ad una revisione del Piano stesso come indicato nelle condizioni ambientali seguenti:

1. Il Proponente dovrà ridefinire il Piano di Utilizzo Terre, definendo siti di produzione, siti di deposito intermedio, siti

di deposito finale compresi i percorsi di deposito, con l'indicazione dei relativi volumi di utilizzo suddivisi nelle diverse tipologie e sulla base della provenienza dai vari siti di produzione.

- 2. Il Piano dovrà aggiornare la quantità di sottoprodotto movimentate, suddivise per WBS, con l'indicazione dei relativi volumi in banco suddivisi nelle diverse litologie, motivare e giustificare la scelta dei depositi definitivi, definire la capienza degli stessi, procurare tutte le approvazioni ed autorizzazioni dei diversi Piani di ripristino.*
- 3. Il Piano dovrà aggiornare, in merito ai siti di riutilizzo finale esterno, l'indicazione dei quantitativi dei materiali rientranti in colonna A e di quelli rientranti in colonna B oltre alle quantità da allocare in ciascun sito esterno individuato.*
- 4. Il Proponente dovrà provvedere alla definizione di dettaglio del Cronoprogramma lavori, da trasmettere al MATTM per approvazione, che tenga conto degli eventuali elementi di novità che emergeranno nel corso della progettazione definitiva e di ogni altra variazione che potrà prevedibilmente scaturire durante le procedure di approvazione presso gli Enti e le Autorità competenti.*
- 5. La durata del Piano di Utilizzo non potrà superare la durata programmata dei lavori, attualmente prevista in circa 2 anni e 11 mesi, come verrà definita dal cronoprogramma di dettaglio richiesto per la fase di PD, e terminerà con la conclusione delle operazioni di cantiere.*

L'Autorità competente alla verifica dell'osservanza delle condizioni ambientali sopra dette è il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali.

Il soggetto proponente, dovrà provvedere a trasmettere al Ministero dell'Ambiente per le verifiche di competenza la documentazione in riscontro alle condizioni sopra indicate ed a quanto riportato nel citato parere della Commissione, punto 7. del quadro B. *“Il Proponente, prima della presentazione del Progetto Esecutivo dovrà presentare un aggiornamento del Piano di Utilizzo Terre corredato da una relazione aggiornata di gestione di tutti i materiali (terre e rocce da scavo, materiali di risulta dalle demolizioni, rifiuti e ballast) a valle del Progetto Definitivo, dettagliando il coordinamento con ARPA Veneto sia sulle modalità di esecuzione dei controlli in corso d'opera che di interscambio dei risultati sulle caratterizzazioni eseguite”.*

La durata di validità del Piano di Utilizzo non potrà superare la durata programmata dei lavori, attualmente prevista in circa 2 anni e 11 mesi, come verrà definita dal cronoprogramma di dettaglio richiesto per la fase di Progetto Definitivo e terminerà con la conclusione delle operazioni di cantiere.

Il soggetto esecutore del Piano di Utilizzo, dovrà presentare ai sensi dell'art. 12 del D.M. 161/2012, alla scrivente Direzione, la Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.), corredata della documentazione completa in conformità all'allegato 7.

Il presente provvedimento dovrà essere notificato all'ISPRA, ai sensi dell'art. 13 del citato D.M. 161/2012, ai fini dell'attività di gestione dei dati e, in particolare, di pubblicità e trasparenza relativa alla qualità ambientale del territorio nazionale.

Il presente provvedimento dovrà essere notificato all'ARPA regionale di competenza ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e controllo sul rispetto degli obblighi assunti, attraverso lo svolgimento di ispezioni, controlli, campionamenti e relative verifiche, ai sensi dell'art. 14 e secondo quanto previsto all'allegato 8, parte B del D.M. 161/2012.

Il soggetto proponente provvederà ad inserire sul portale dell'ISPRA (<http://www.terrerocce.isprambiente.it/login.php>) le informazioni secondo le specifiche del Disciplinare Terre e Rocce di Scavo (<http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita-legale/adempimenti-di-legge/adempimenti-art-13-del-dm-10-agosto-2012-n.-161-regolamento-recante-la-disciplina-dell2019utilizzazione-delle-terre-e-rocce-da-scavo>), definendo, tra le altre questioni, quelle relative al sito di produzione, al sito di deposito intermedio e al sito di destinazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente entro 60 giorni dalla notifica dell'atto e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)